SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 85**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **1068.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è inserito l'insegnamento complementare di «clinica delle malattie infettive».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 26

87G0261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. **1069.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 149, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

istituzioni di diritto pubblico e privato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 125

87G0254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. **1070.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 335, relativo al corso di perfezionamento in neonatologia, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 25

87G0262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. **1071.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in «economia e commercio», nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di «diritto del mercato finanziario».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 119

87G0255

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Laterizi Bondeno, in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa «Laterizi Bondeno», con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo in base all'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Laterizi Bondeno», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio Lucci Vincenzo di Ferrara in data 8 ottobre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Argentini, nato a Portomaggiore il 29 gennaio 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2977

DECRETO 19 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Cooperativa di valorizzazione agro-silvo pastorale Valle Arcina», in liquidazione volontaria, in Albareto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di un accertamento ispettivo effettuato nei confronti della società cooperativa a r.l. «Cooperativa di valorizzazione agro-silvo pastorale Valle Arcina», con sede in Albareto (Parma), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Cooperativa di valorizzazione agro-silvo pastorale Valle Arcina», con sede in Albareto (Parma), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio Aminta Rota in data 7 giugno 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fregoso G. Battista, nato a La Spezia il 20 agosto 1936, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2979

DECRETO 25 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centralvalli - Centrale per la valorizzazione nelle valli dell'Ofanto e dell'Agri», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze ispettive emerse nei confronti della cooperativa «Centralvalli - Centrale per la valorizzazione nelle valli dell'Ofanto e dell'Agri», con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha sufficiente attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Centralvalli - Centrale per la valorizzazione nelle valli dell'Ofanto e dell'Agri», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 3 aprile 1963 è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Spirito Carlo, nato a Napoli il 7 ottobre 1945, residente a Potenza in largo Rizzo, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2980

DECRETO 30 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Arredamenti Tosoni a r.l., in Forlì, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 19 dicembre 1986 nei confronti della società cooperativa Arredamenti Tosoni a r.l., con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del sopracitato regio decreto;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Arredamenti Tosoni, con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Raffaele Gafà in data 20 luglio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori avv. Giornelli Giancarlo, residente a Forlì, viale Fulcieri Paolucci, 127, dott. Michelino D'Alessandro e avv. Nicola Putignano, via Melo, 172, Bari, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2978

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Salvarani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Salvarani ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 luglio 1986, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 21 dicembre 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 16 dicembre 1986 volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 12 febbraio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Salvarani, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 21 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2981

DECRETO 14 febbraio 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. Sima e della S.r.l. R.C.D., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 dicembre 1981 e 26 febbraio 1982, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D. ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 luglio 1986, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette con scadenza 30 dicembre 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 dicembre 1986 volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 12 febbraio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sima e della S.r.l. R.C.D., è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2982

DECRETO 14 febbraio 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1983, 6 maggio 1983, 25 maggio 1983 e 22 giugno 1983, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente, le S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 2 dicembre 1986, volta ad ottenere la fissazione al 16 febbraio 1988 del termine unico di cui sopra, nei confronti delle S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 12 febbraio 1987:

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Ceat pneumatici, Ceat, Sofit e Manifattura di Giaveno, è prorogata fino al 16 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2983

DECRETO 14 febbraio 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 luglio 1986, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 26 novembre 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 24 novembre 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di nove mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 12 febbraio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, è disposta la proroga per nove mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 novembre 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2984

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 1987.

Istituzione del Comitato consultivo degli intendenti di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, lettera *a)*, della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di assicurare un migliore coordinamento dell'attività delle intendenze di finanza, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme che regolano le materie devolute alla competenza di tali direttivi uffici;

Ritenuto che l'anzidetto coordinamento può essere conseguito attraverso la costituzione di un organo consultivo che fornisca alle direzioni generali, cui spetta l'emanazione delle istruzioni di carattere generale o specifico alle intendenze di finanza, appositi pareri nelle materie sopra indicate;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 1987;

Decreta:

Art. 1.

È istituito, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, il Comitato consultivo degli intendenti di finanza.

Il Comitato svolge compiti di coordinamento in ordine a problemi generali o specifici attinenti alle materie demandate alla competenza delle intendenze di finanza, su richiesta del Ministro delle finanze, delle direzioni generali o a seguito di quesiti posti direttamente dalle stesse intendenze di finanza.

Nei casi in cui il Comitato esamina le questioni concernenti le materie sopra indicate su richiesta del Ministro e delle direzioni generali, la relativa attività viene svolta attraverso l'emanazione di pareri, di natura non vincolante, che sono trasmessi agli organi richiedenti per l'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 1 è composto dal direttore generale degli affari generali e del personale, che lo presiede, dagli intendenti di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché dall'ispettore generale delle intendenze di finanza con maggiore anzianità in tale incarico. Fanno parte altresì del Comitato tre intendenti di finanza preposti a sedi diverse dalle precedenti, nominati dal Ministro delle finanze per un periodo di due anni su designazione del direttore generale degli affari generali e del personale.

In caso di assenza o di impedimento dei componenti del Comitato, la loro sostituzione è disposta come segue:

il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale degli affari generali e del personale;

l'ispettore generale delle intendenze di finanza è sostituito dal pari qualifica con maggiore anzianità in tale incarico;

l'intendente di finanza è sostituito dal funzionario vicario.

L'incarico di segretario è svolto da un funzionario dell'amministrazione centrale o delle intendenze di finanza con qualifica funzionale non inferiore alla settima. In caso di assenza o di impedimento del segretario, il verbale della riunione è redatto dal componente intendente di finanza con minore anzianità nella qualifica.

Art. 3.

Il Comitato consultivo degli intendenti di finanza si riunisce di regola almeno ogni tre mesi, oppure ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità.

Alle riunioni del Comitato sono invitati i direttori generali competenti nelle materie iscritte all'ordine del giorno, ovvero funzionari da loro designati.

Roma, addì 9 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A3143

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 marzo 1987.

Intervento urgente per realizzare, in un comune della provincia di Vercelli, un impianto pilota di depurazione dell'acqua contaminata da bentazone, destinata all'uso potabile. (Ordinanza n. 940/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il telegramma n. 1372.15.4/1 GAB. in data 25 marzo 1987, con il quale il prefetto di Vercelli ha rappresentato la grave situazione di crisi idrica determinatasi nel comune di Trino a seguito di un esteso inquinamento da bentazone all'acquedotto comunale con grave pregiudizio per le condizioni igienico-sanitarie della popolazione;

Vista la propria ordinanza n. 937/FPC/ZA del 27 marzo 1987, con cui il prefetto di Vercelli è stato autorizzato a promuovere ogni iniziativa diretta a risolvere la situazione di emergenza del comune di Trino;

Ravvisata inoltre la necessità di attivare un impianto pilota di depurazione dell'acqua destinata ad uso potabile, contaminata da bentazone;

Sentito in proposito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Piemonte è autorizzata a realizzare, in un comune della provincia di Vercelli, prescelto sulla base delle risultanze analitiche relative allo stato attuale di inquinamento da bentazone, un impianto pilota di depurazione a carboni attivi, eventualmente integrato con altri accorgimenti tecnici.

Art. 2.

La regione potrà avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità e del presidio multizonale competente sul territorio per gli accertamenti analitici.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 1, valutato in L. 300.000.000, è posto a carico del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2931

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987), **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1987, n. 119** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1987), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 *(a)*, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.

2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 *(b)*.

(Il comma 4 è stato soppresso dalla legge di conversione).

5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro *sessanta* giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

(a) Il testo degli articoli 11 e 13 della legge n. 319/1976 è riportato in appendice.

(b) La tabella *A* allegata alla citata legge n. 319/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, modificata dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, riporta i limiti di accettabilità per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici. La tabella *B* è stata soppressa dall'art. 23 della citata legge n. 650/1979. La tabella *C* riporta i limiti di accettabilità per gli scarichi in pubbliche fognature.

Art. 2.

1. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi, che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine, restano soggetti alla disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 *(a)*.

2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 *(b)*, *entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2-bis. *In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purché, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo.*

(a) Per la legge n. 319/1976 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Per la tabella *A* allegata alla legge n. 319/1976 si veda la nota *(b)* all'art. 1.

Art. 3.

1. I titolari degli scarichi di cui all'articolo 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettati dal comma 5 dell'articolo 1 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi continua a smaltire i reflui sul suolo dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 1, senza che sia intervenuta l'autorizzazione espressa.

Art. 4.

1. Non sono punibili per i fatti previsti come reato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 *(a)*, commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 del medesimo articolo 1 *e dal comma 2-*bis *dell'articolo 2* ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo

dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 *(b)*.

(a) La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(b) L'art. 25, secondo comma, della citata legge n. 319/1976 fa espresso richiamo all'art. 26, ultimo comma, della legge succitata, relativamente ai profili della protezione sanitaria, stabilendo che sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla miticoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Art. 5.

1. *Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319* ***(a)****, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.*

2. *Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319* ***(a)****, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.*

4. *Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319* ***(a)****, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902* ***(b)****, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.*

5. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46* ***(c)****.*

6. *Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale».*

7. *Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902* ***(b)****, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590* ***(d)****, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198* ***(e)****.*

8. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Per la legge n. 319/1976 si veda la nota *(a)* all'art. 4.

(b) Il D.P.R. n. 902/1976 disciplina il credito agevolato al settore industriale.

(c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 è riportato in appendice.

(e) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 198/1985 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780 *(a)*.

2. Chi ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780 *(b)*, è tenuto ad integrarla secondo le indicazioni richieste dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, entro il termine ivi previsto.

(a) Il D.L. n. 780/1986, non convertito in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (si veda il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987), aveva lo stesso titolo del presente decreto.

(b) Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 780/1986 è riportato in appendice.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1, comma 2, della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

I testi vigenti degli articoli 11 e 13 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) sono rispettivamente i seguenti:

«Art. 11. [come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349]. — L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, in armonia con quelle della presente legge.

L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili.

Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'art. 15.

Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali».

«Art. 13. — Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *C*;

b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella *A*, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella *C*;

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente;

3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'art. 2, voce *e)*, punto 2) e dell'art. 4, voce *e)*.

Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'art. 14, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 5:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 5:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale) è il seguente:

«Art. 1. — Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 5:

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590) prevede che: «Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi».

Si riportano i commi primo, secondo e quarto del medesimo art. 9 della legge n. 198/1985 sopra richiamati:

«Comma primo. — Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

Comma secondo. — In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Comma quarto. — Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro».

*Con riferimento alla nota (**b**) all'art. 6:*

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 780/1986 prevede che: «I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguirne lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione».

87A2857

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali.

Con decreto ministeriale n. 14/6651 del 23 marzo 1987 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Gragnano (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.023.190.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 2.168.943.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Nastro Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/6342 del 27 marzo 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pianella (Pescara) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito all'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.564.030 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 60.530.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Immobiliare Colle Grande.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, dalle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A3032

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sprea - Società produzione resine ed affini*, con sede in Milano e stabilimenti in Venegono Superiore (Varese) e Castelseprio (Varese), fallita il 20 maggio 1986:
periodo: dal 28 luglio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 25 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Ingersol - Rand italiana* di Vignate Strada (Milano):
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano), Albate (Como) e Gattinara (Vercelli):
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tisettanta* di Giussano (Milano):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Worthington pompe Italia*, con sede legale in Milano, unità produttive di Desio (Milano), Bussero (Milano) e Marcianise (Caserta) ed unità di vendita di Milano e Roma, sede secondaria in Marcianise (Caserta):
periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Same trattori* di Treviglio (Bergamo):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985:
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Olmo Motors* di Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Allegro* di Iseo (Brescia) ex *Montecolino Parati S.r.l.*:
periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Industrie Carlo Raimondi* di Rescaldina (Milano):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Luigi Stoppani*, con sede in Milano e stabilimento in Corsico (Milano):
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Carrozzeria Borsani* di Cornaredo (Milano):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Form Sport di Innocenzo e Giovanni Formenti & C.* di Castelcovati (Brescia), fallita il 15 novembre 1983:
periodo: dal 12 maggio 1986 al 15 novembre 1986, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 15 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Arti grafiche Reina* di Milano, fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. Arti grafiche Reina* di Milano, fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Arti grafiche Reina* di Milano, fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dall'11 agosto 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Silver Style* di Gottolengo (Brescia), fallita il 29 novembre 1985:
periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Cartiera Comini Paolo & Brozzoni* di Caino (Brescia):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Officine Fabio Panigalli* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 5 aprile 1985:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. De Cardenas*, con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano):
periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. So.Im.El.Te.* di Milano, fallita l'11 dicembre 1984:
periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Ceto*, con sede e stabilimento in Ceto (Brescia):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Max Meyer Duco (gruppo Maxfin)* di Milano:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 giugno 1985 e 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Tecnomax (gruppo Maxfin)*, con sede in Milano e stabilimento in Fombio (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 giugno 1985 e 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

24) *S.r.l. Tepa Sport - Industrie riunite articoli sportivi* di Rudiano (Brescia), fallita il 9 luglio 1985:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 7 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.r.l. Industria articoli sportivi* di Rudiano (Brescia), fallita l'8 novembre 1985:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 7 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.p.a. Ursus Peroni*, con sede in Milano e stabilimento in Magnago (Milano), fallita il 3 aprile 1984:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.p.a. Ursus Peroni*, con sede in Milano e stabilimento in Magnago (Milano), fallita il 3 aprile 1984:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.a.s. Cobres - Confezioni bresciane di Luciano Chiado & C.* di Castrezzato (Brescia), fallita il 23 febbraio 1984:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 23 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.a.s. Cobres - Confezioni bresciane di Luciano Chiado & C.* di Castrezzato (Brescia), fallita il 23 febbraio 1984:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 23 febbraio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 23 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.p.a. Voltana* di Crema (Cremona):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Bergum* di Chignolo d'Isola (Bergamo), fallita il 18 settembre 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

32) *S.r.l. Star Club Diffusion*, con sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), fallita il 28 settembre 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

33) *S.r.l. C.M.P.*, con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo), fallita il 4 novembre 1983:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 4 novembre 1986, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

34) *Ditta Industria Gieffedi* di Desio (Milano), fallita il 10 maggio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

35) *S.p.a. Armonia* di Como:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Broggi Izar industriale* di Melegnano (Milano):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Broggi Izar industriale* di Melegnano (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cotonificio Ligure*, con sede legale in Varazze (Savona) e stabilimenti in Varazze (Savona) e Rossiglione (Genova), fallita il 25 maggio 1984:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 25 maggio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 23 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Orso Bianco*, con sede legale in Brescia e sede amministrativa S. Olcese (Genova), fallita il 19 novembre 1984:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Cooperativa stovigliai*, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Savona):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Eterservice (gruppo Eternit)*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 12 giugno 1986:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Hi-Fi Galactron International*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: fallimento in data 18 maggio 1984 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1985: dal 1° agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: fallimento in data 19 dicembre 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 2 febbraio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Snia Fibre*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 16 agosto 1986 al 16 febbraio 1987, ultima proroga;
causale: fallimento in data 17 febbraio 1984 - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Sero - Società elettronica romana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 30 settembre 1986, ultima proroga;
causale: fallimento in data 30 settembre 1983 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dall'11 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: fallimento in data 7 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Arcon - Ardea containers*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 14 settembre 1986 all'11 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 12 giugno 1984 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 14 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 1° marzo 1987;
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Tecmeco*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: fallimento in data 3 dicembre 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Sicma Sud*, con sede in Latina Scalo (Latina) e cantieri nazionali di Latina Scalo (Latina):

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985;dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo):

periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: fallimento in data 29 novembre 1984 - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: fallimento in data 29 novembre 1984 - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 29 novembre 1986;
causale: fallimento in data 29 novembre 1984 - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo):

periodo: dal 30 novembre 1986 al 30 maggio 1987;
causale: fallimento in data 29 novembre 1984 - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Perugini*, con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo) e stabilimento di Soriano nel Cimino (Viterbo):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone):
periodo: dal 19 ottobre 1986 al 17 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 18 aprile 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. S.A.G.A.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 17 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
causale: fallimento in data 16 maggio 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Mes - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

20) *S.r.l. Grandi formati*, con sede in Borgo Montello (Latina) e stabilimento di Borgo Montello (Latina):
periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: fallimento in data 15 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 15 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 4 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Firsat*, con sede in San Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di San Pietro Moncalieri (Torino):
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. T.A.E.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: fallimento in data 19 luglio 1985 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Mappano (Torino):
periodo: dal 3 novembre 1986 all'11 febbraio 1987, ultima proroga;
causale: fallimento in data 11 febbraio 1984 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria):
periodo: dal 12 agosto 1985 all'11 novembre 1985, ultima proroga;
causale: fallimento in data 11 novembre 1982 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone e unità nazionali:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Zavaglia Andrea*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 21 luglio 1984 - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Insam*, con sede in Bruino (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 20 giugno 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 20 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: fallimento in data 12 febbraio 1985 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G. L. & C* con sede in Rossa frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa frazione Cerva (Vercelli):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 7 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G. L. & C.*, con sede in Rossa, frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa, frazione Cerva (Vercelli):
periodo: dall'8 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: fallimento in data 8 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G. L. & C.*, con sede in Rossa, frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa, frazione Cerva (Vercelli):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: fallimento in data 8 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. N.S.M.*, con sede in Piasco (Cuneo) e stabilimenti di Piasco (Cuneo) e Vignole Borbera (Alessandria):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. S.I.C.O.*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: fallimento in data 10 aprile 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Argenterie del canavese*, con sede in Loranzè (Torino) e stabilimento di Loranzè (Torino):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Trino Vercellese resine*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985:
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. G. Anna G. Di Ginevro Anna & C.*, con sede in Casale Monferrato, (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato, frazione Popolo (Alessandria):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ceramica Vogue*, con sede in Cerrione (Vercelli) e stabilimento di Cerrione (Vercelli):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Segmenti Kiklos*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: fallimento in data 4 luglio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.a.s. Segmenti Kiklos*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 3 agosto 1981 al 1° febbraio 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 2 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.A.C.E.* di Ferrara:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceramiche riunite Sassolnova & Sassolart* di Villalunga di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. R.G.A. Macchine (già R.G.A. Commerciale S.p.a.)* di Villa Verucchio (Foggia):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

4) *S.a.s. Fratelli Mattioli* di Modena (il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 8960 pag. 9 del 30 dicembre 1986 - Regione Emilia-Romagna):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 27 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Grandi lavori*, con sede legale in Roma, sede amministrativa e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche* di Podenzano (Piacenza), fallita il 6 settembre 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Ceramiche Verbena* di Borgo Tossignano (Bologna), fallita il 1° giugno 1985:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Sideralceramiche Imola gres*, con sede legale e stabilimento in Toscanella di Dozza (Bologna), fallita il 7 marzo 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 marzo 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Rubbertoys* di Forlì, fallita l'11 aprile 1985:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Fondarco* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 19 dicembre 1983:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Fondarco* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 19 dicembre 1983:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 19 dicembre 1986, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. I.A.T.I. Reti*, con sede legale in Bologna e stabilimenti in Modena e Noceto (Parma):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Jata Shoe* di S. Pietro in Bagno (Forlì), fallita il 25 settembre 1986:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 20 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. Bolelli* di Bologna, fallita il 20 febbraio 1984:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 20 febbraio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Edilgres* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a A.C.E. - Articoli calzature espansi* di Fognano di Brisighella (Ravenna), fallita il 26 settembre 1985:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.r.l. Lito* di Rastignano di Pianoro (Bologna), fallita il 5 marzo 1985:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *C.OP.M.A. - Cooperativa operai meccanici affini a r.l.* di Castelbolognese (Ravenna), fallita il 26 aprile 1984:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.r.l. C.E.A. - Cooperativa edili e affini* del comprensorio di Vignola, con sede in Spilamberto (Modena):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Nobili* di Molinella (Bologna):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a Fratelli Dieci* di Montecchio Emilia (Reggio Emilia):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

22) *Ceramiche S.I.C.E.D. S.p.a. - Società industrie ceramiche edili decorate* di Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A3017

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica e alla denominazione sociale della «Fiduciaria Milano S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale 1° aprile 1987 il decreto ministeriale 12 marzo 1985, con il quale la società «Fiduciaria Milano S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione variata in «Eptafid S.p.a.».

87A2939

BANCA

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA — **Situazione al**

A T T I V O

Voce				
ORO				
I - In cassa			L. 2.345.100.087.890	
II - In deposito all'estero			» 23.188.990.992.103	25.534.091.079.993
CREDITI IN ORO (FECoM)				L 8.800.640.785.733
CASSA.				» 48.825.634.767
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
ordinario		L. 238.116.730.069		
– ammassi		» 2.028.571.799.167	2.266.688.529.236	
II Anticipazioni:				
in conto corrente		L. 1.857.685.204.320		
– a scadenza fissa		» 1.534.342.932.625		
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» –	3.392.028.136.945	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. –	5.658.716.666.181
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI.				L
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I – ECU			L. 10.139.175.113.264	
II - Altre attività:				
– biglietti e divise.		L. 705.830.124		
– corrispondenti in conto corrente		» 740.082.589.732		
– depositi vincolati		» 1.034.019.369.571		
diverse		» 131.069.750.533	1.905.877.539.960	12.045.052.653.224
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L 1.338.534.443.150
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I – Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 14.215.829.882.832	
II – Conti speciali			» 3.149.727.403.049	17.365.557.285.881
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L –
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 52.706.998.167.560
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 777.877.573.198
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I – Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
in libera disponibilità.		L 70.058.293.110.965		
– per investimento delle riserve statutarie		» 400.398.194.183		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 941.297.815.261	71.399.989.120.409	
II – Titoli di società ed enti:				
per investimento delle riserve statutarie		L. 660.503.229.097		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.019.536.789.891	1.680.040.018.988	
III – Azioni e partecipazioni:				
– di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 655.396.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 128.798.026.898	129.453.423.529		
di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 9.330.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 25.051.939.959	34.382.897.974		
di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 148.897.041.368			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 181.877.016.581	330.774.057.949	494.610.379.452	73.574.639.518.849
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici			L. 1.563.399.804.153	
II – Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 184.262.333.333	1.747.662.137.486
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*).				L 24.241.054.304
MOBILI E IMPIANTI				
I – Mobili			L. 66.389.107.367	
II - Impianti			» 148.908.453.858	
III – Monete e collezioni			» 307.195.088	215.604.756.313
PARTITE VARIE				
I – Biglietti banca in fabbricazione			L. 7.785.150.215	
II – Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
– completati.		L. 45.430.324.797		
– in allestimento		» 7.710.116.220	53.140.441.017	
III – Debitori diversi			L. 76.604.736.959	
IV – Altre			» 1.149.174.394.419	1.286.704.722.610
RATEI.				L. 2.455.050.304.547
RISCONTI				» –
SPESE DELL'ESERCIZIO.				» 11.553.003.422.868
				L. 215.633.200.206.664
CONTI D'ORDINE				
I – Titoli ed altri valori:				
– a garanzia		L. 5.594.209.164.170		
– altri.		» 693.216.479.299.980	698.810.688.464.150	
II - Depositari di titoli e valori:				
– interni		L. –		
– esteri		» 1.857.010.544.043	1.857.010.544.043	
III – Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 889.959.539.405	
IV – Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)			» 3.780.500.000.000	
V – Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)			» –	
VI – Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
– interni		L. –		
– esteri		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII – Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)			L. 4.950.000.000.000	
VIII – Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			» 753.236.422.953	715.991.394.970.551
			TOTALE L.	931.624.595.177.215

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

87A3076

D'ITALIA

31 dicembre 1986 PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

P A S S I V O

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	50.527.823.678.000
VAGLIA CAMBIARI					»	739.087.521.535
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	—		
II — Altri			»	2.799.250.001		2.799.250.001
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	674.550.907.280
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	52.838.718.659
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	84.714.072.391.613		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	233.696.801		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	20.136.830.316		
IV — Società costituende			»	19.421.922.712		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	178.068.000		
VI — Altri			»	88.102.637.349		84.842.145.546.791
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.149.727.403.049
PASSIVITA VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.899.504.470		
II — Conti dell'estero in lire			»	242.939.276.861		246.838.781.331
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.139.175.228.883
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	878.334.494.669
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	30.572.738.707.020		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.422.674.253.181		
V — Oscillazione titoli			»	3.203.744.665.152		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	642.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.303.335.914.883		
IX — Rinnovamento impianti			»	326.250.000.000		
X — Imposte			»	998.744.188.241		
XI — A garanzia dei trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.515.333.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	506.501.537		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	105.602.273		44.824.845.721.171
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.190.988.570
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	518.111.226.717		
II — Altre			»	2.706.442.725.895		3.224.553.952.612
RATEI					L.	145.104.851.210
RISCONTI					»	957.998.260.664
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	665.249.358.348
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	695.629.722.616
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	11.944.174.267.438
					L.	215.633.200.206.664
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	698.810.688.464.150		
II — Titoli e valori presso terzi			»	1.857.010.544.043		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	889.959.539.405		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	3.780.500.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—				
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	753.236.422.953		715.991.394.970.551
					TOTALE . . . L.	931.624.595.177.215

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Concorso a tre posti di assistente amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 4295 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, fra gli altri, ha riassegnato a questo Ateneo tre posti della carriera di concetto amministrativa, resisi disponibili a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed ha autorizzato l'emissione del bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla sesta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, profilo assistente amministrativo;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente amministrativo in prova (livello sesto), presso l'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, diploma di qualifica d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

prima prova scritta: nozioni di diritto civile;

seconda prova scritta: nozioni di diritto amministrativo;

colloquio:

a) le materie delle prove scritte;
b) nozioni di diritto costituzionale;
c) legislazione universitaria.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli è così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)*, del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato assistente amministrativo in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 30 novembre 1986

p. *Il rettore:* TEDDE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 29 gennaio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 128

87A2949

Concorso ad un posto di agente tecnico presso la facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 3780 del 3 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo alla clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Tenuto conto che in base a quanto disposto dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione del 27 marzo 1980, n. 1433/A2, il posto di cui trattasi non modifica il numero dei posti già accantonati a favore degli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato, infine, che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla quarta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo agente tecnico;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il seguente posto di agente tecnico:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . . . . posti 1

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tali domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità d'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, se documentato, costituisce a parità di merito, titolo di preferenza.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà chiamato in servizio ed invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se non già presentato come titolo di valutazione);

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva (se non già presentato come titolo di valutazione);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le casuse di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopracitato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso nonché i titoli di cui alla lettera *i)*, art. 4, del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 17 novembre 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 138

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova: preparazione e colorazione di uno striscio di sangue per esame microscopico.

Seconda prova: preparazione materiali e reattivi per gli esami sierologici per la sifilide.

Terza prova: preparazione e colorazione di materiali biologici per ricerche batteriologiche.

87A2951

Concorso ad un posto di agente tecnico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 3716 del 30 settembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Tenuto conto che in base a quanto disposto dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione del 27 marzo 1980, n. 1433/A2, il posto di cui trattasi non modifica il numero dei posti già accantonati a favore degli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato, infine, che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla quarta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo agente tecnico;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il seguente posto di agente tecnico:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale ed inorganica . . . . . posti 1

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tali domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità d'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, se documentato, costituisce a parità di merito, titolo di preferenza.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà chiamato in servizio ed invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se non già presentato come titolo di valutazione);

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva (se non già presentato come titolo di valutazione);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le casuse di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopracitato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso nonché i titoli di cui alla lettera *i)*, art. 4, del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 26 novembre 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 137

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova: elaborazione ed esecuzione di un breve programma di calcolo sul personal computer per soluzione di un problema chimico.

Seconda prova: preparazione di soluzioni a concentrazione nota.

87A2950

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare art. 7;

Vista la nota n. 2712 del 12 agosto 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, tra l'altro l'emissione del bando di concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di macchine della facoltà di ingegneria, posto resosi vacante e disponibile in seguito alla cessazione dal servizio del dott. Casalini Francesco;

Accertate la vacanza e la disponibilità del suddetto posto;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria:

Facoltà di ingegneria:

istituto di macchine . . . . posti 1

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica ed ingegneria elettronica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sui reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

I candidati sono ammessi con riserva ai concorsi.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovranno essere indirizzate al rettore e fatte pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alle domande ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso della laurea in ....;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica ammministrazione e che non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *B*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *B*.

Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto le prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.
Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, del vincitore e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti su carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica o ingegneria meccanica;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari addì 2 dicembre 1986

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 196

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto..
(cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di ....) il ...., residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di macchine della facoltà di ingegneria di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:.................... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in.............................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: relazione tecnica nel campo della termofluidodinamica.

Seconda prova scritta: progetto di massima di impianto sperimentale in campo termotecnico.

Terza prova pratica con relazione scritta: misura sperimentale in campo termotecnico.

Prova orale: argomenti delle prove scritte; problematica della progettazione degli impianti termotecnici.

Lingue straniere: inglese e francese.

87A3001

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico a tre posti di aiuto-bibliotecario

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche presso l'Università degli studi di Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 1986, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 1987.

87A3127

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero (CORCE) per laureati in ingegneria in collaborazione con l'I.F.O.R. di Milano.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) su incarico del Ministero del commercio con l'estero, organizza presso la sede regionale ICE di Milano (corso Magenta, 59 - 20123 Milano) in collaborazione con l'IFOR e l'Associazione scuola superiore commercio turismo e servizi, un «Corso di specializzazione in commercio estero» con l'assegnazione di venti borse di studio.

Il corso ha lo scopo di formare figure professionali specializzate in export-management nel campo dei beni strumentali e avrà la durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno. Comprende un periodo di lezioni teoriche in aula di quattro mesi circa, un periodo in azienda e un stage all'estero per effettuare una ricerca di mercato per conto dell'azienda.

Requisiti - Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente bando: laurea in ingegneria, conseguita presso una università della Repubblica italiana; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; assenza di carichi penali; età non superiore ai 32 anni; sana e robusta costituzione fisica; impegni militari assolti.

Domanda - Gli aspiranti dovranno inoltrare domanda dattiloscritta in carta legale via raccomandata A/R a: IFOR - Viale Murillo, 17 - 20149 Milano. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalle autorità competenti e dovrà essere corredata da: diploma di laurea in copia, con il voto riportato e due foto formato tessera.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Prove - Per l'ammissione al corso, il candidato dovrà sostenere un esame propedeutico di lingua inglese, un colloquio, integrato da esercitazione scritta, e una valutazione psico-attitudinale.

I candidati potranno sostenere una prova facoltativa in una delle seguenti lingue: tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, arabo, cinese (mandarino), giapponese.

Il colloquio e l'esercitazione scritta verterà su elementi di economia italiana ed internazionale; cenni di tecnica doganale, bancaria, valutaria e commerciale in riferimento ai rapporti con l'estero; struttura ed evoluzione del commercio estero italiano.

Il bando di concorso e il fac-simile della domanda sono in distribuzione presso le sedi dell'ICE e presso l'IFOR Viale Murillo, 17 20149 Milano, tel. 02/40305241-2.

87A2998

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria area funzionale di medicina, per il settore materno infantile, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 27 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L in Camposampiero (Padova).

87A3007

Revoca del concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore tecnico di anatomia patologica, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore tecnico di anatomia patologica, presso l'unità sanitaria locale n. 33 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 94 del 23 aprile 1986.

87A3004

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale LE/13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario per il presidio ospedaliero, presso l'unità sanitaria locale LE/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 5 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

87A3005

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di primario di dermosifilopatia;

un posto di primario per il laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 12 del 21 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Caltanissetta.

87A3006

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante: «Interventi in materia di riforma del processo penale» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 78 del 3 aprile 1987)

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, comma 3, le parole «sistema informativo» sono sostituite dalle seguenti «sistema *informatico*».

all'art. 6 il comma 1 è così sostituito:

«1. I contratti previsti dagli articoli 1, comma 2, 4 e 5 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, ed al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applica, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*».

87A3171

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 200.000**
	semestrale	**L. 110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 82.000**
	semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	**L. 313.000**
	semestrale	**L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221